

Pubblicato il 29/08/2022

N. 04110/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05377/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5377 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Testa, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo n.26;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo Caserta e dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto che l'appello cautelare, secondo la sommaria deliberazione qui consentita, non appare suscettibile di favorevole considerazione sotto il profilo del *fumus boni iuris*, in quanto il quadro indiziario a carico dell'odierna appellante presenta plurimi elementi di cointeressenza e di contiguità con ambienti e soggetti controindicati ed alimenta fondati sospetti di esposizione al rischio infiltrativo, non adeguatamente non fugati dalle misure di self cleaning

successivamente adottate, sia perché postume alla comunicazione dell'informazione interdittiva, sia perché predisposte con modalità tali da non determinare una chiara e netta discontinuità rispetto al precedente assetto gestionale;

Ritenuto che il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al controllo giudiziario, nelle more sopravvenuto, concorra a convalidare ulteriormente la prognosi di carenza del *fumus boni iuris*, in quanto dà atto del carattere strutturale dell'infiltrazione mafiosa e della insussistenza delle condizioni atte a garantire una utile esperibilità della misura gestionale di cui all'art. 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011;

Ritenuto, pertanto, che sussistano sufficienti elementi – a prescindere dalla pendenza di ulteriori iniziative di accesso alle misure ex art. 32 d.lgs. n. 159 del 2011 – per esprimere una conclusiva valutazione di infondatezza dell'appello cautelare e che, sotto il profilo del *periculum in mora*, debbano in tale contesto prevalere, nel bilanciamento degli opposti interessi, le esigenze di trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa e di tutela della pubblica sicurezza;

Ritenuto che sia equo compensare le spese del presente grado di giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

Respinge l'appello (Ricorso numero: 5377/2022).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.